

**DOPO IL COLLEGATO**

**Licenziamenti  
Le regole  
cambiano così**  
Con il Collegato  
**Cambiano le regole  
per impugnare  
il licenziamento**

**LUCA FAILLA  
FRANCESCO ROTONDI \***

Finalmente, dopo un iter parlamentare particolarmente lungo e, si può dire, anche travagliato, lo scorso 19 ottobre è stato definitivamente approvato il Disegno di legge meglio conosciuto come Collegato Lavoro. Si tratta di un progetto di legge nato nel 2008 e divenuto, dopo diversi passaggi parlamentari, testo approvato.

Già a marzo 2010 il provvedimento era giunto all'approvazione finale, tuttavia il testo aveva suscitato subito commenti, anche accesi, su alcuni punti particolarmente delicati. Tanto da determinare un rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica. Il provvedimento contiene molteplici modifiche alla disciplina del rapporto

di lavoro, ma, soprattutto, alcune rilevanti novità in materia di processo del lavoro. Tra queste le nuove disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento e quelle in materia di arbitrato.

Quanto all'impugnazione del licenziamento, la riforma prevede che la stessa divenga inefficace se non è seguita entro il successivo termine di 270 giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale ovvero

dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. Per l'arbitrato, la riforma si propone di potenziare, attraverso questo strumento, i mezzi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Si tratta di novità che hanno quale obiettivo prioritario lo snellimento del contenzioso. Per l'impugnazione del licenziamento, mediante la riduzione dei tempi per la proposizione del ricorso introduttivo, mentre, per l'arbitrato, mediante un "rilancio" dell'istituto. La disciplina dell'arbitrato non è certamente nuova nell'ambito del diritto del lavoro. Infatti, il Disegno di Legge ha voluto introdurre la possibilità di fare ricorso, in misura più consistente, alle procedure per arbitrato irrituale già previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 7 della legge n. 300/1970; art. 7 della legge n. 604/1966 e vecchio testo dell'art. 412ter c.p.c.).

Nei seguenti modi: 1) già in fase di conciliazione in sede amministrativa - innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro - ai sensi dell'art. 410 c.p.c., le parti possono decidere di affidare alla commissione di conciliazione il mandato a decidere la controversia in via arbitrale (nuovo testo dell'art. 412 c.p.c.);

2) le parti possono decidere di avvalersi delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dai contratti collettivi (art. 412 ter nel testo emendato dalla riforma);

3) le parti possono avvalersi della nuova procedura per arbitrato irrituale prevista dalla riforma (nuovo art. 412 quater). In base alla nuova disciplina è prevista, infatti, la co-



stituzione di un collegio arbitrale ad hoc costituito ad iniziativa delle parti.

Camere arbitrali possono inoltre essere costituite anche dagli organi deputati alla certificazione dei rapporti di lavoro.

Infine, tra le altre modalità di ricorso alla procedura arbitrale aventi la finalità di snellire il contenzioso, si colloca la possibilità di pattuire nel contratto individuale di lavoro, clausole compromissorie. Clausole, cioè, mediante le quali le parti pattuiscono espressamente - con alcune limitazioni - di devolvere le eventuali future controversie, purché suscettibili di formare oggetto di convenzione arbitrale - ai sensi dell'art. 808, comma 1 c.p.c.,- al giudizio di arbitri dalle stesse nominati.

Lo spirito della riforma è quello di ricondurre entro l'ambito dell'autonomia privata la scelta in ordine alle modalità di risoluzione delle controversie di lavoro: sia nella forma, del tutto volontaria e non più obbligatoria della conciliazione in sede stragiudiziale (nuovo art. 410 e segg. c.p.c) nella quale si collocano anche le novità in materia di arbitrato, sia nella forma tradizionale del ricorso diretto all'autorità giudiziaria.

Si tratta di obiettivi che appaiono certamente condivisibili. In quest'ottica, l'arbitrato non va considerato uno strumento negativo, a patto di garantire il rispetto del diritto di difesa alle parti attraverso l'assistenza di avvocati specializzati in materia. Non resterà che alla pratica quotidiana, a questo punto, la valutazione sull'effettiva efficacia della riforma.

**\* Soci fondatori di Lablaw - Studio Legale Failla, Rotondi & Partners**

